

## NOVITA' FISCALI: DECRETO ENERGIA E DECRETO PROROGHE

Sono entrate in vigore il 30.09.2023 le norme seguenti:

- D.L. 29.09.2023 n. 131 "Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e tutela del risparmio" (c.d. "decreto energia");
- il D.L. 29.09.2023 n. 132 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" (c.d. "decreto proroghe").

Tra le norme previste, vi segnaliamo le seguenti:

### **DECRETO ENERGIA**

- Misure per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas

Previste, tra le altre misure:

- o la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per la somministrazione di gas metano per usi civili e industriali relativamente ai consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023;
- o la conferma dell'azzeramento da parte di ARERA delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore gas per il 4° trimestre 2023.

- Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Modificato il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette "imprese energivore"), prevedendo, tra l'altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1.01.2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio - in funzione dell'intensità elettrica delle singole imprese - a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

- Regolarizzazione violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15.12.2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1.01.2022 e il 30.06.2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell'attività.

### **DECRETO PROROGHE**

- Rideterminazione del valore delle cripto-attività

È prorogato dal 30.09.2023 al 15.11.2023 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva (nella misura del 14%) e del versamento della 1ª rata, dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività ai sensi dell'art. 1, c. 133 L. 197/2022.

Appare opportuno riassumere alcune informazioni di carattere fiscale relative alle cripto-valute ed alla relativa sanatoria.

Il mercato delle cripto-valute ha avuto un forte sviluppo negli ultimi anni, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme online, e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni – non necessariamente corrette - riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali. **Molti contribuenti, hanno tenuto, in buona fede, comportamenti non considerati corretti dal punto di vista fiscale, trovandosi oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.** La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-

attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte. La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021. Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate. La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l'omessa indicazione nel quadro RW.

- *Anticipato il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas 1° e 2° trimestre 2023*

È anticipato, **dal 31.12.2023 al 16.11.2023**, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione a terzi, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al 1° trimestre 2023 e al 2° trimestre 2023

- *Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili*

È prorogato **dal 30.09.2023 al 31.12.2023** il termine per consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute.